

N. R.G. [REDACTED]/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]/2019

tra

[REDACTED]
RICORRENTE

e

MIUR
USR LOMBARDIA
ATP MONZA

RESISTENTE

Oggi 9 novembre 2019, innanzi al dott. Serena Sommariva, è comparso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avv. Ciro Santonicola il quale deposita i precedenti favorevoli riportandosi al ricorso e insiste per la conferma del provvedimento cautelare.

Deposita estratto della posizione personale della docente dal quale risulta che la stessa è stata inserita nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso B016 con un punteggio di [REDACTED]. Contesta le eccezioni sollevate dal MIUR.

Il Giudice

ritenuto che le eccezioni sollevate in via preliminare dal Ministero non possano essere accolte; rilevato, quanto all'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza, che il *petitum* è individuabile alla luce della complessiva lettura del ricorso, dal quale emerge che la ricorrente ha agito per ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto interessate per le classi concorsuali di riferimento, vale a dire per la classe di concorso B016 (laboratori di scienze e tecnologie informatiche), essendo la stessa in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale e programmatore conseguito presso l'ITC [REDACTED], idoneo all'insegnamento nella classe di concorso B016; ciò in virtù della richiesta considerazione dei 24 CFU conseguiti in data [REDACTED] presso [REDACTED], congiunti a tale titolo di studio, alla stregua di un titolo con valore di abilitazione all'insegnamento; rilevato che il Ministero ha dato esecuzione al provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte* e che, pertanto, anche l'eccezione d'impossibilità di esecuzione della domanda sia infondata; ritenuta sussistente la giurisdizione dell'AGA, in quanto la domanda ha per oggetto l'accertamento della sussistenza dei presupposti che consentono l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e, quindi, la ricognizione di un diritto soggettivo al conseguimento di tale inserimento; ritenuto che, per le medesime ragioni, non sia nella specie necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri aspiranti all'iscrizione nelle graduatorie di istituto; richiamate, quanto alla ravvisata sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, le motivazioni già esposte in forma sintetica nel provvedimento *inaudita altera parte* del 9.10.2019 e nei precedenti di merito prodotti da parte ricorrente;


ritenuto, in particolare, che, ad un esame sommario della fattispecie, possa essere recepito l'orientamento di merito espresso in casi analoghi, secondo cui:

“Il D.M. n. 374 del 2017, di cui la ricorrente ha chiesto la disapplicazione con la conseguenziale illegittimità del D.M. 11 maggio 2018 e del successivo DDG 11.06.2018, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia, all'articolo 2 rubricato "Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" prevede che: "hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli ..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);

2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."

Per questa ragione la ricorrente si è trovata nell'impossibilità di essere inserita, quale docente abilitata, tra i docenti di seconda fascia, pur essendo in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma ~~di abilitazione all'insegnamento secondario~~ e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il legislatore sembra  avere inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Il giudice deve cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della L. n. 107 del 2015 evidenziare la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento".

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sembra confermare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata" sono molto chiare.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE".

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata".

I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. n. 39 del 1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie.

Peraltro il legislatore nazionale, non senza contraddizioni, ha iniziato il percorso di adeguamento della normativa interna a quella Europea.

Invero, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Come si è detto le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l'accesso ai concorsi in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della L. n. 244 del 2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili..."

In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione ma dal titolo sottostante e tale procedura non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente.

L'abilitazione anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso al concorso." (così Trib. Roma sent.

ritenuto che, pertanto, la ricorrente, avendo conseguito diploma di ragioniere e perito commerciale e programmatore presso l'ITC [REDACTED], idoneo all'insegnamento nella classe di concorso B16, oltre ai 24 CFU ottenuti in data [REDACTED] [REDACTED], sia in possesso dei requisiti per ottenere l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto per la suddetta classe di concorso, dovendo riconoscersi valore abilitante all'insegnamento ai titoli dalla stessa posseduti;

Accoglimento totale n. cronol. [redacted] /2019 del [redacted] /11
RG n. [redacted] /20

ritenuto che la situazione di *periculum in mora* sia insita nella perdita delle maggiori *chances* di lavoro che deriverebbe alla ricorrente dal mancato inserimento nella citata fascia delle graduatorie;

P.Q.M.

applicato l'art. 669 - *sexies* c.p.c.,

- conferma il provvedimento ex art. 700 c.p.c. già emesso con decreto del [redacted]
[redacted]

Il Giudice
Serena Sommariva